

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, un'Associazione di imprenditori agricoli denominata **"CONDIFESA DELL'EMILIA" con sede in Reggio Emilia, Via F. Gualerzi n. 36.**

L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie, **anche al di fuori della provincia dove ha sede legale.**

L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività **già** dalla Regione Emilia-Romagna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004 **e ora dalla Prefettura di Reggio Emilia con Decreto ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10.02.2000.**

L'Associazione svolge la propria attività nel territorio dello Stato Italiano, prevalentemente nella Regione Emilia Romagna, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 2

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria.

ART. 3

L'Associazione, che ha la rappresentanza degli associati e non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, del D.Lgs n. 32/2018 e sue successive modificazioni e delle discipline nazionali e dell'Unione Europea in materia, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri associati al fine di promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole.

Considerato lo scopo sociale come sopra definito, l'Associazione ha come oggetto le seguenti attività:

- a) la difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, ed in particolare dalle infezioni epizootiche, come previsto dal D.Lgs. n. 102/2004, dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.Lgs n. 32/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività ad essa connesse contemplate da altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia nonché dalla disciplina dell'Unione Europea;
- b) la difesa attiva e passiva, anche in forma mutualistica, a sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 32/2018;
- c) l'esecuzione di ogni altra attività prevista dal D. Lgs. n. 102/2004, dal D.lgs 32/2018 e successive modificazioni, dal PAAN vigente e dalla disciplina dell'Unione Europea;
- d) la costituzione di uno speciale Ufficio Tecnico;
- e) lo svolgimento di altre attività tecniche ed amministrative correlate e/o accessorie a quelle previste nella precedente lett. a);
- f) la tenuta di corsi professionali;
- g) lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della ortofrutticoltura;
- h) la sorveglianza dei vivai e degli allevamenti;
- i) la promozione di iniziative finalizzate alla tutela degli allevamenti dalle malattie infettive, nonché al benessere animale;
- j) il Servizio Agro-Meteorologico;
- k) l'esecuzione di ogni altra attività atta a promuovere il progresso dell'Azienda Agricola associata.

Condifesa potrà altresì deliberare di istituire, collaborare o partecipare ad Enti, Cooperative, Società e Imprese aventi tra le finalità la difesa o l'assicurazione contro le avversità o, comunque, per scopi utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 4

L'Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità favoriscano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, il raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociali come previsti al precedente art. 3.

L'Associazione può compiere, inoltre, le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le altre attività che siano utili o necessarie al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

TITOLO II
ASSOCIATI

ART. 5

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di associati soltanto gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le società di persone, le società di capitali e le cooperative, purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella quale opera la presente Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalle discipline nazionali e dell'Unione Europea, e che non facciano già parte di altri organismi similari per la difesa delle produzioni agricole operanti nel medesimo territorio, salvo l'esercizio del diritto d'opzione.

In particolare l'aspirante associato, eventualmente iscritto in altri organismi similari per l'attività di difesa delle produzioni agricole regionali o nazionali, è obbligato a rispettare la disciplina vigente in materia di attività di

difesa delle produzioni agricole in forma agevolata e ad esercitare il diritto di opzione entro l'anno solare in cui ha presentato la domanda di ammissione, salvo che la nuova disciplina non consenta la possibilità di aderire a più organismi similari, fermo l'obbligo di non duplicare i benefici dell'assicurazione agevolata. Il possesso dei requisiti deve essere attestato, con apposita dichiarazione, dall'aspirante Associato.

ART. 6

L'aspirante associato deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione all'Associazione precisando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita I.V.A., codice identificativo C.U.A. e codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti, e titolo in virtù del quale essi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva, e le produzioni normali ottenibili.

L'aspirante associato, inoltre, deve dichiarare nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di Amministrazione o in apposito documento allegato l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi, l'aspirante associato si impegna produrre la prova dell'avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

- d) la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro-tempore della persona giuridica;
- f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

L'aspirante associato deve dichiarare nella domanda di adesione di assumere i seguenti obblighi:

- 1) l'impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea generale ordinaria in misura non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- 2) l'impegno al versamento delle quote e dei contributi annuali di cui al successivo art. 18, nella misura determinata dall'Assemblea generale ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata, ed eventualmente ridotta in forza dell'erogazione all'Associazione dei contributi di altri enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente statuto;
- 3) l'impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dall'Associazione, qualora i contributi deliberati dall'Assemblea e quelli provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati non risultino a tal fine sufficienti;
- 4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui al successivo art. 12. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'associato, anche successivamente o periodicamente a fini di controllo, ulteriori informazioni, nonché l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati, avvalendosi a tale scopo delle stesse modalità previste per l'adesione.

Non possono in ogni caso diventare associati quanti esercitano in proprio, sotto qualunque forma, attività identiche o affini con quelle del Condifesa.

La domanda di ammissione deve contenere la espressa accettazione, da parte dell'istante, della clausola sulle controversie di cui all'art. 31 del presente statuto.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione notifica all'aspirante associato la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende, comunque, accolta. Gli Amministratori curano, inoltre, l'annotazione della nuova ammissione nel Libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il richiedente l'ammissione, nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale ordinaria degli associati con propria decisione.

ART. 8

Il nuovo associato è tenuto a versare la quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea per un importo comunque non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), contestualmente alla domanda di ammissione e, comunque, in ogni caso, ricorrendone la fattispecie, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione da parte dell'Assemblea.

In caso di inosservanza dell'obbligo di versamento di cui al precedente capoverso, il provvedimento o la delibera di ammissione si intendono annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ART. 9

In caso di morte di un associato il rapporto associativo può continuare con gli eredi che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e ne facciano richiesta nel termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla morte. Nello stesso termine, in caso di comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante.

E' a carico degli eredi il pagamento della quota associativa annuale e di tutte le eventuali altre somme spettanti all'Associazione per le attività intraprese nel corso dell'anno.



In nessun altro caso oltre quello sopra descritto è possibile trasmettere ad altro soggetto la quota di partecipazione.

E' fatto espresso divieto, inoltre, di rivalutazione della quota.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a) che non sia più in possesso dei requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che per 3 (tre) anni consecutivi non ha usufruito dei servizi dell'Associazione;

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore a 3 (tre) anni nella qualità di associato, fatte salve le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), e b)

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o a mezzo fax all'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione all'associato entro 30 (trenta) giorni dalla stessa mediante lettera o a mezzo fax. In mancanza di comunicazione all'associato nell'anzidetto termine la domanda di recesso si intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione all'associato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera. L'associato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale con le modalità previste agli artt. 31 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima del termine dello stesso, oppure, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d), in deroga a quanto sopra previsto, il recesso ha effetto immediato dalla data di comunicazione della domanda al Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'Associazione;
- c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera.

L'associato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale con le modalità previste agli artt. 31 e seguenti.

L'esclusione diviene operativa dall'annotazione nel Libro dei soci da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando l'obbligo per l'associato escluso di corrispondere le quote e/o i contributi annuali deliberati dall'Assemblea ed ancora dovuti.

TITOLO III REGOLAMENTO

ART. 12

Il Regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea generale ordinaria a norma del successivo art. 18, stabilirà le norme per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione non previste dal presente statuto, potrà, altresì, determinare le penalità in caso di inadempienze da parte degli associati e regolerà le materie ad esso demandate dallo statuto sociale.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori acquisiti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contributi degli associati per il funzionamento e le necessità dell'Associazione stessa;
- d) dai contributi annuali di cui alla lettera c) del successivo art. 18;
- e) dagli eventuali avanzi netti di gestione di cui all'art. 15;
- f) da eventuali contributi erogati dallo Stato per l'attuazione degli scopi sociali indicati al precedente art. 3;
- g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati;
- h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria dell'Associazione per obbligazioni assunte dall'Associazione stessa nell'esercizio di attività estranee a quelle inerenti gli scopi sociali.

ART. 14 (EX 15)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in esso contenute, il bilancio preventivo, accompagnandolo con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità dell'Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio di Amministrazione provvede anche alla compilazione di una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, sono posti a disposizione degli associati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 (EX 16)

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Inoltre, fatte salve le distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, durante tutta la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o riserve patrimoniali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare parte dei suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento), ad iniziative di carattere mutualistico o di miglioramento delle strutture tecniche dell'Associazione.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 16 (17)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) l'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche;
- f) il Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche;
- g) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.

ART. 17 (18)

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dagli associati che risultano iscritti nel Libro dei soci.

Hanno diritto di voto gli associati che sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni e non sono in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi.

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni a mezzo lettera, telegramma o fax da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza a ciascuno degli associati.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, nonché la data, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e sia presente, altresì, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In quest'ultimo caso, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà darsi tempestiva comunicazione agli Amministratori ed ai Sindaci assenti delle deliberazioni assunte.

ART. 18 (19)

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione da constatarsi ed enunciarsi a cura degli Amministratori prima della scadenza del predetto termine, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni accompagnatorie previste nel precedente art. 14, sono posti a disposizione degli associati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione;
 - b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eleggerne i componenti con le modalità di nomina disciplinate nell'apposito Regolamento di cui al precedente art. 12, stabilendone gli emolumenti; eleggere il Collegio Sindacale e stabilirne gli emolumenti; eleggere il Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determinare annualmente la quota di ammissione e la quota associativa annuale, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;
- L'Assemblea generale ordinaria può deliberare che l'Associazione stessa sia titolata a stipulare, in nome e per conto degli associati e vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 102/2004, al D.lgs n. 32/2018 e/o dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea in materia di assicurazione agricola agevolata;
- e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

f) deliberare il Regolamento di cui al precedente art. 12;

g) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori secondo il disposto degli artt. 2393 e seguenti del codice civile.

E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente statuto, le modificazioni dello statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 19 (EX 20)

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

ART. 20 (EX 21)

Ciascun associato iscritto nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Ogni associato, oltre alle ragioni proprie, non può rappresentare più di altri due associati. Agli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fatte salve le eventuali deroghe a termine di legge.

ART. 21 (22)

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Può essere anche presieduta da uno degli associati presenti designato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere un non associato; quelle dell'Assemblea generale straordinaria devono risultare da verbale redatto da un Notaio.

ART. 22 (23)

Le deliberazioni dell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti o rappresentati o dissenzienti.

ART. 23 (24)

Il Consiglio di Amministrazione, per esigenze organizzative o territoriali, può prevedere, con apposita delibera, che l'Assemblea generale sia preceduta dalle Assemblee separate di cui agli artt. 24 e 25; in tal caso l'Assemblea generale è costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 19 per la validità delle sedute e delle deliberazioni si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

ART. 24 (25)

Qualora si verificasse la situazione prevista dall'articolo precedente, il Consiglio di Amministrazione, in via preliminare, deve provvedere alla convocazione delle Assemblee separate per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione determina il numero, le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee separate, nonché i criteri di partecipazione degli associati alle stesse.

Fra l'ultima Assemblea separata e l'Assemblea generale devono trascorrere almeno 10 (dieci) giorni.

Le Assemblee separate sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e da spedirsi, a mezzo lettera, telegramma o fax, agli associati interessati a ciascuna Assemblea separata almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa.

Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale.

ART. 25 (EX 26)

Nel corso delle Assemblee separate vengono eletti dagli associati presenti o rappresentati che siano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni i delegati che costituiranno l'Assemblea generale di cui all'art. 23.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro associato, salvi i casi previsti dalla legge. Ogni associato non può rappresentare più di altri due associati.

Gli associati riuniti in Assemblee separate eleggono 1 (uno) delegato ogni 10 (dieci) associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto; se questi ultimi sono in numero non esattamente multiplo di 10 (dieci) ed il resto supera 5 (cinque), viene eletto 1 (uno) delegato anche per questo resto. Le Assemblee separate sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati con diritto al voto invitati alle stesse; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati. Le modalità di votazione, presentazione delle eventuali liste di candidati e nomina dei delegati saranno definite dal Regolamento di cui all'art. 12 approvato dall'Assemblea generale ordinaria.

ART. 26 (EX 27)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri in numero variabile da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 19 (diciannove) nominati dall'Assemblea generale ordinaria e scelti anche fra non associati. Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i propri componenti.

Il Direttore dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun diritto di voto, ma con funzioni puramente consultive.

ART. 27 (EX 28)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi a ciascuno dei membri non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. La votazione di regola è palese per alzata di mano; avviene, invece, a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri presenti o si tratti di nomina delle cariche sociali o di provvedimenti riguardanti le persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di 3 (tre) sedute consecutive è considerato decaduto. In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del codice civile con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza del Consiglio sia formata da amministratori nominati dall'Assemblea generale ordinaria. Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 28 (EX 29)

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può, quindi, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati ad altro organo associativo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni, e definisce ed attribuisce le funzioni legate alla Direzione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone di membri in numero variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove).

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.


Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni, tuttavia, sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di entità o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

ART. 29 (EX 30)

Il Presidente dell'Associazione presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



Spetta al Presidente promuovere le azioni avanti l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e nominare procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.

ART. 30 (ex 31)

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea generale ordinaria degli associati e, per una più efficace vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, si compone, di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.

L'Assemblea che provvede all'elezione dei Sindaci nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del codice civile.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla gestione del Fondo per iniziative mutualistiche e sull'osservanza dello Statuto, oltre a quant'altro previsto dall'art. 2403 del codice civile.

Il Collegio Sindacale deve accertare ogni 90 (novanta) giorni la consistenza del patrimonio sociale.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I Sindaci devono essere invitati ad assistere all'Assemblea degli iscritti all'Associazione, all'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche, ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno uno dei membri effettivi del Collegio Sindacale, subentrerà il membro supplente, il quale resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione del Collegio.

I membri del Collegio Sindacale in carica decadono automaticamente dall'ufficio in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Nell'ipotesi prevista al comma precedente, fatto salvo, ove possibile, il subentro dei sindaci supplenti, i membri del Collegio Sindacale privi dei requisiti di legge rimangono in carica, per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente Statuto, fino alla prossima Assemblea che provvede alla nomina dei nuovi Sindaci.

TITOLO VI CONTROVERSIE

ART. 31 (EX 32)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo art. 32:

a) tutte le controversie insorgenti tra associati o tra associati e Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la qualità di associato, ad eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione, all'accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o dei contributi anche in relazione a quanto previsto nel successivo art. 33;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni, comprese quelle di esclusione, degli associati;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di associati. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'Associazione da parte dei nuovi associati e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 32 (EX 33)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti negli Albi degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra associati, è comunicata all'Associazione.

L'arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto.

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 gli Arbitri dovranno decidere nei termini di cui all'art. 820 del codice di procedura civile, che decorrono dalla data di accettazione della nomina.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VII RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI

ART. 33 (EX 34)

Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti dagli associati è effettuato con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione oppure è eseguito dai concessionari del servizio della

riscossione tributi mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi a termini di legge.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dalla data di richiesta di pagamento inviata dall'Associazione anche tramite terzi, ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali.
Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato.
In mancanza della predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni caso il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

TITOLO VIII
SCIoglIMENTO
ART. 34 (EX 35)

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci.
L'Assemblea generale straordinaria delibera o accerta lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione con finalità analoghe o, in alternativa, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli associati, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

TITOLO IX
VARIE
ART. 35 (EX 36)

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme di legge in materia di Associazioni riconosciute.

TITOLO X
FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE
ART. 36 (EX 37)

Può essere istituito un Fondo per iniziative mutualistiche volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli associati aderenti allo stesso contributi a copertura dei danni alle produzioni conseguenti al verificarsi di calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi specificati nel Regolamento di attuazione del Fondo.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l'ammontare dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione complessiva del Fondo medesimo.

L'adesione al Fondo è riservata agli associati dell'Associazione che ne faranno richiesta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione; l'adesione è, pertanto, da intendersi su base rigorosamente volontaria. Le riserve accumulate dal Fondo sono vincolate all'attività identificata nel presente articolo e non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 37 (EX 38)

Il Fondo è alimentato dalle quote associative versate dagli aderenti al Fondo, nonché dal contributo dello Stato e da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati.

La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche, composta da tutti gli associati dell'Associazione che hanno aderito al Fondo. La successiva adesione al Fondo da parte degli interessati integra accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni ivi contenute.

ART. 38 (EX 39)
ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo per iniziative mutualistiche:

- a) l'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche;
- b) il Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche;
- c) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.

ART. 39 (EX 40)
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO

L'Assemblea degli aderenti al Fondo è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che risultino iscritti nell'Elenco dei partecipanti.

Hanno diritto di voto tutti gli aderenti al Fondo che risultino iscritti nell'Elenco dei partecipanti da almeno 30 (trenta) giorni. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo o da chi ne fa le veci mediante lettera, telegramma o fax da inviarsi a ciascun partecipante almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, nonché la data, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti al Fondo dovrà essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione da constatarsi ed enunciarsi a cura del Consiglio di Gestione del Fondo prima della scadenza del predetto termine, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

L'Assemblea degli aderenti al Fondo, ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocata quante altre volte il Consiglio di Gestione del Fondo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti al Fondo.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria degli aderenti al Fondo:

- a) approvare i bilanci annuali del Fondo per iniziative mutualistiche;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione del Fondo ed eleggerne i componenti, determinandone gli emolumenti;
- c) deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale e della quota di prima adesione al Fondo, e la durata temporale di adesione al Fondo.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti al Fondo delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea con diritto di voto.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria degli aderenti al Fondo deliberare sulle modificazioni del Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle indicate al punto c) del precedente capoverso.

L'Assemblea straordinaria degli aderenti al Fondo delibera con il voto favorevole di tanti aderenti che rappresentano i 2/3 (due terzi) dei partecipanti all'Assemblea con diritto di voto.

ART. 40 (EX 41)

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea degli aderenti al Fondo, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli aderenti al Fondo con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti al Fondo con diritto di voto presenti o rappresentati.

ART. 41 (EX 42)

DIRITTO DI VOTO

Ha diritto ad un voto l'aderente al Fondo che risulti iscritto nell'Elenco dei partecipanti da almeno 30 (trenta) giorni. Ciascun aderente può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante può rappresentare più di altri due partecipanti oltre se stesso.

ART. 42 (EX 43)

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea degli aderenti al Fondo adottate con la maggioranza prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti al Fondo, ancorchè assenti, rappresentati, astenuti o dissenzienti.

ART. 43 (EX 44)

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli aderenti al Fondo è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto dal segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente. Fatto salvo quanto precisato nelle precedenti disposizioni del Titolo X, per le modalità di svolgimento e convocazione dell'Assemblea si richiama quanto previsto agli artt. 17 e seguenti dello Statuto per l'Assemblea generale degli associati.

ART. 44 (EX 45)

CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione amministrativa del Fondo è affidata ad un Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea ordinaria degli aderenti al Fondo.

Il Consiglio di Gestione è composto da membri in numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) e scelti fra gli aderenti al Fondo, dal Presidente e dal o dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, ed eventualmente da un rappresentante per ognuno degli Enti pubblici che concorrono ad alimentare il Fondo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.

I membri del Consiglio di Gestione del Fondo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione del Fondo dovesse venir meno per morte o dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato.

ART. 45 (EX 46)

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Gestione del Fondo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere o dal Collegio Sindacale a mezzo del proprio Presidente.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o fax da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 26 e seguenti dello Statuto in tema di modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 46 (EX 47)

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Gestione del Fondo è investito della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche e può, quindi, compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino negli scopi del Fondo stesso, fatta eccezione soltanto

per quelli che per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano riservati all'Assemblea degli aderenti al Fondo.

ART. 47 (EX 48)


BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale del Fondo va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il bilancio consuntivo è posto a disposizione degli associati aderenti al Fondo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea di approvazione del medesimo mediante deposito presso la sede dell'Associazione.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.
PARMA,26 ottobre 2018